

b) quando il Ministro ordini tale esame, od il R. Commissario lo invochi;

c) quando si trattino questioni notevoli di massima;

d) quando il comparente si appelli dalle decisioni della Giunta a quelle della Consulta;

e) quando alla domanda furono fatte formali opposizioni a norma dell'art. 9 del Regio Decreto del 2 luglio 1896.

§ 4. — ADUNANZE.

Art. 9. La Consulta è convocata dal Presidente, Ministro dell'Interno, almeno due volte l'anno, con inviti, a firma del Cancelliere, spediti non meno di otto giorni prima dell'apertura della sessione.

Art. 10. La Giunta è radunata dal suo Presidente, con inviti, a firma del Cancelliere, spediti almeno il giorno precedente alla adunanza.

Art. 11. Il R. Commissario dovrà essere presente alle adunanze della Consulta e della Giunta. In caso di impedimento il Cancelliere darà lettura dei suoi pareri.

Egli, sia nella Consulta, sia nella Giunta, ha voto consultivo.

Art. 12. Per la validità delle deliberazioni occorre che, nella Consulta, intervengano almeno sei membri con voto deliberativo e tre nella Giunta.

I Consultori effettivi potranno essere sostituiti dai consultori onorari; e nella Giunta i Commissari effettivi dai Commissari supplenti.

Art. 13. I Consultori onorari possono intervenire alle adunanze della Consulta. Quando vi suppliscono i Consultori effettivi, hanno voto deliberativo.

Art. 14. Le deliberazioni sono sempre prese a maggioranza di voti. In caso di parità di voti sarà preponderante quello del Presidente. A domanda di due votanti le votazioni possono essere segrete.

Art. 15. Gli atti verbali delle adunanze saranno compilati dal Cancelliere, veduti dal R. Commissario ed approvati dal Presidente che li farà mettere a disposizione della Giunta, o della Consulta, per opportuna visione e per eventuali osservazioni.